



COMUNE DI SURANO

PROVINCIA DI LECCE

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEFINITIVI DEI GIUDICI POPOLARI -CORTE DI ASSISE E CORTE DI ASSISE DI APPELLO-

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952, n. 405, relativa al riordinamento dei giudizi di Assise

RENDE NOTO

che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

I requisiti necessari per essere iscritti nei suddetti elenchi ed assumere, quindi, l'ufficio di Giudice Popolare sono i seguenti (artt. 9 e 10 legge 10 aprile 1951, n. 287):

- a. cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b. buona condotta;
- c. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d. licenza di scuola media inferiore (primo grado) per i Giudici di Corte di Assise;
- e. licenza di scuola media superiore (secondo grado) per i Giudici di Corte di Assise di Appello.

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare (art. 12 legge 10-4-1951, n. 287):

1. i Magistrati ed, in generale, tutti i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
3. i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

Gli interessati, per qualsiasi informazione o per ritirare il modulo di domanda, possono rivolgersi all'Ufficio competente del Comune di Surano presso il Settore dei Servizi Demografici.

I moduli di domanda possono essere scaricati dal sito del Comune: www.comune.surano.le.it

Surano, 24.03.2025

IL SINDACO
F.to Avv. Francesco Rizzo